Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 27 GIUGNO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica Italiana - Giugno 1946 (Fascicolo n. 6).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 27 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (41ª a 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(1819)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 148ª, 149ª e 150ª.

(1820)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 151ª e 152ª effettuate in Roma il 15 giugno 1946.

(1821)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella estrazione 153ª effettuata in Roma il 15 giugno 1946.

(1822)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 924.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, ad accettare una donazione.

N. 924. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, quale rappresentante della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.151,40, allo scopo di istituire, con la relativa rendita, una borsa di studio intitolata a « Spartaco Amodio » a favore di un alunno meritevole appartenente alla « Sezione macchinisti ».

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 528.

Abolizione della riduzione del 12 % sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, sulle medaglie di presenza stabilite con l'art. 138 quarto comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i giudici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e sulle indennità annue stabilite dall'art. 139, settimo comma, dello stesso decreto, per i presidenti e per i giudici del Tribunale superiore delle acque pubbliche e sul relativo aumento del 70 %, è soppressa con effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 288. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529.

Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1081, recante provvedimenti per il riordinamento degli Uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;
Vista la legge di bilancio 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali

e parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità concessa ai procuratori del registro e degli uffici misti, per il risarcimento degli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico danaro, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1921, numero 1081, è stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1944, nella seguente misura annua:

L. 7600 per gli uffici di I categoria;
L. 4400 per gli uffici di II categoria;
L. 2000 per gli uffici di III categoria.

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo procuratore, questi consegue, con decreto del Ministro per le finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del procuratore titolare.

Negli uffici in cui al maneggio del denaro e dei valori attendono, insieme con il procuratore titolare, un archivista, ovvero uno e più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati, con decreto del Ministro per le finanze una indennità annua di:

L. 1600 per gli uffici di I categoria;
L. 1000 per gli uffici di II categoria;
L. 600 per gli uffici di III categoria.

Art. 2.

Le indennità stabilite nell'art. 1 si intendono al netto delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

In caso di cumulo di funzioni spetta una sola indennità.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 286. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 530.

Modificazioni al R. decreto-legge 23 giugno 1921, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'Ente vasca;

Visto il R. decreto 16 novembre 1927, che approva lo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che reca modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 653, che porta aumento ai contributi corrisposti dallo Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, assume la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ». L'Istituto ha sede in Roma, ha personalità giuridica, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della marina sia nei riguardi della Marina militare, sia nei riguardi della Marina mercantile.

Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

a) compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;

b) provvedere alla esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;

c) sovraintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

d) raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;

e) stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;

f) contribuire alla formazione e al perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;

g) curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza;

h) svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

L'Istituto è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza. Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'Istituto opera nel campo delle ricerche in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Gli organi dell'Istituto sono:
il presidente;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la marina, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; è prescelto fra gli ingegneri navali e meccanici notoriamente esperti nel ramo della scienza navale che ha per oggetto le applicazioni per le quali l'Istituto è costituito; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, in caso di temporaneo impedimento, può delegare a sostituirlo un componente del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) del presidente dell'Istituto;

b) del generale ispettore capo, del Corpo del genio navale;

c) del direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche del Ministero della marina;

d) del direttore generale della Marina mercantile;

e) del presidente del Registro navale italiano;

f) del capo ufficio studi del Ministero della marina (Costruzioni navali);

g) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) dell'ingegnere capo più anziano dell'Istituto, il quale tiene pure le funzioni di segretario del Consiglio;

i) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria e commercio su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'articolo 8;

l) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'art. 8.

I membri di cui alle lettere *g*), *i*), *l*), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per la marina. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento scientifico, tecnico e amministrativo dell'Istituto; sui bilanci preventivi e consultivi; e, in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo art. 12, sulle questioni concernenti il personale.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente dalla Corte dei conti, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina.

Il Collegio dei revisori ha il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Istituto stesso.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo dello Stato;

b) da contributi annui che potranno essere concordati sia con i cantieri navali, sia con le società armatoriali;

c) dai redditi patrimoniali;

d) da proventi derivanti dall'attività dell'Istituto, svolta in relazione al precedente art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*), che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, è fissato a decorrere dall'esercizio 1946-47 in lire 1.500.000.

E' inoltre autorizzata la corresponsione all'Istituto stesso, per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48 e 1948-1949, di un contributo straordinario annuo di lire 5.500.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il rimborso in trenta anni dell'anticipazione di lire 4.000.000 corrisposto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per il primo impianto e arredamento della Vasca e delle istallazioni ad essa necessarie ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, continuerà ad effettuarsi da parte del Ministero della marina fino al 1957 a totale estinzione del debito.

Art. 10.

Alla ricostituzione degli impianti depauperati per ragioni belliche e ai lavori di ripristino provvede il Ministero della marina, sia mediante cessione, al prezzo che verrà concordato fra le Amministrazioni interessate, di impianti, macchinari e materiali disponibili in seguito alla distruzione della Vasca del Regio arsenale di La Spezia (Costruzioni navali) sia mediante la esecuzione di lavori coi mezzi della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche e coi mezzi del Genio militare per la marina.

Art. 11.

Sono estese all'Istituto le norme vigenti per gli atti dello Stato in materia di tasse sugli affari.

L'Istituto stesso è parificato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda l'applicazione delle imposte dirette sui redditi propri e delle altre tasse, imposte e tributi in genere.

Art. 12.

Previo esame del Consiglio direttivo dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato, con decreto del Ministro per la marina, il nuovo statuto che sostituirà quello vigente.

Entro la stessa data, con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sarà approvato il regolamento organico che dovrà sostituire quello attualmente vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 287. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Electron » già sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1946 col quale, a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che la predetta società non si trova più in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio, cosicchè si rende necessaria la sua messa in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge sopra indicato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il gr. uff. Salvatore Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1788)

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Colonna Aldo di Ferdinando presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, riguardanti il riordinamento delle Borse;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Vista la domanda con la quale il sig. Colonna Aldo di Ferdinando chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Colonna Aldo di Ferdinando è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Colonna abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 347. — GRIMALDI

(1729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali la Società editrice « Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa, veniva sottoposta a regime commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 1946, con il quale l'avv. Raimondo Tulli veniva nominato commissario della Società di cui sopra;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico suddetto;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice «Arena» di Verona, affidata al commissario governativo avv. Raimondo Tulli, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1946, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 10 giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Apertura di una filiale della Banca agricola mantovana in Goito (Mantova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938 n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Goito (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1751) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942 n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, via Castel Mareccio n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Baudo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

(1737) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza del Credito Italiano in Empoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Empoli (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare S.I.N.A. con sede in Milano, via Volvinio, 41, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Andreola Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 24 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1946, a pag. 1261, al 5° ed al 19° rigo, ove è detto: sig. Giuliani Arcibiade, deve invece dire: *sig. Giuliari Arcidade.*

(1786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1946 - N. 138

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	4(3,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,525
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,10
Redimibile 3,50 % 1934	85,275
Id. 5 % 1936	99 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio trasporto sanse e Fondo maggiorazione prezzo sanse.

Il Ministero dell'industria e del commercio con provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 ha disposto quanto appresso.

1. — In conformità delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945 allo scopo di garantire l'unicità del prezzo delle sanse vergini franco stabilimenti di estrazione, è istituita presso il Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio per le spese di trasporto denominata « Cassa conguaglio trasporto sanse ».

Presso lo stesso Consorzio è istituito il Fondo maggiorazione prezzo sanse di cui all'art. 3 del richiamato decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

2. — La Cassa di conguaglio trasporti sanse è alimentata da una quota di L. 140, dovuta dalle ditte estrattrici per ogni quintale di sansa vergine da esse ritirato nel corso della campagna 1944-45 in base al piano di distribuzione predisposto dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse a norma delle disposizioni vigenti.

3. — Le ditte estrattrici di olio dalle sanse sono tenute a versare alla Cassa conguaglio trasporti sanse la quota di cui all'art. 2, sulla base dei quantitativi di sanse ritirati e

risultanti dalle apposite denuncie che le singole aziende hanno l'obbligo di inviare quindicinalmente al Consorzio nazionale degli industriali di olio dalle sanse.

4. — Sulle disponibilità della Cassa conguaglio trasporto sanse costituita in base al n. 2, il Comitato di gestione di cui al n. 6 provvede a liquidare agli aventi diritto le spese sostenute per il ritiro dai frantoi delle sanse vergini regolarmente denunciate dalle ditte estrattrici a norma del n. 3.

La liquidazione delle spese è effettuata:

a) sulla base dei documenti emessi dalle aziende che hanno eseguito i trasporti, per le sanse trasportate via mare o su via ordinaria con mezzi meccanici o a trazione animale;

b) sulla base dei documenti ferroviari, per le sanse trasportate su strada ferrata;

c) sulla base delle tariffe praticate per trasporti similari al tempo in cui è stato effettuato il ritiro stesso ed accertabili d'ufficio presso le autorità locali, per i trasporti effettuati dalle ditte di estrazione con mezzi propri o diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Le eventuali altre spese concernenti il ritiro delle sanse vergini dai frantoi agli stabilimenti di estrazione sono liquidate su presentazione di regolari documenti giustificativi.

5. — Per i servizi collettivi inerenti al trasporto, eseguiti nell'interesse delle ditte estrattrici direttamente dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse, la liquidazione relativa è effettuata dalla Cassa conguaglio trasporto sanse sulle disponibilità di cui al n. 2 su regolare documentazione presentata dal Consorzio stesso.

6. — Alla gestione e amministrazione della Cassa conguaglio e trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse è preposto un Comitato costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di due rappresentanti del Ministero industria e commercio - Direzione generale commercio e consumi industriali e Direzione generale industria e miniere; di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione - Direzione generale generi alimentari razionati e di un rappresentante del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse.

Il Comitato di gestione è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Di ogni seduta del Comitato sarà redatto apposito verbale.

Il Comitato di gestione ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

7. — Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa stessa e quelle relative al Fondo maggiorazione prezzo sanse sono poste a carico del Fondo medesimo.

8. — Il servizio di cassa dei fondi previsto nella presente circolare è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

9. — La Cassa conguaglio trasporto sanse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative ai trasporti delle sanse effettuati nel corso della campagna olearia 1944-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 6 è, con l'apposita relazione, presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione entro 60 giorni dalla chiusura della gestione.

10. — L'avanzo di gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse è devoluto al Fondo maggiorazione prezzo sanse. A tale « Fondo » affluiscono altresì le quote di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1944, e precisamente:

a) le eccedenze attive provenienti dalla differenza del prezzo delle sanse pagate dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse ai frantoiani rispetto a quello corrisposto allo stesso Consorzio degli industriali estrattori, risultante dalla tabella in calce;

b) le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli olii lavato, scaldato e d'inferno, comprese nel prezzo di uscita dai centri di raccolta degli stessi olii;

c) la quota di L. 60 per ogni quintale di olio rettificato *A* immesso al consumo.

11. — I proventi del Fondo maggiorazione prezzo sanse sono in base al disposto del citato decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 devoluti a vantaggio dei frantoiani in relazione ai quantitativi di sanse, da ciascuno di essi consegnati.

Entro 60 giorni dalla chiusura della gestione, il Comitato di gestione presenta ai Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione il rendiconto relativo al Fondo maggiorazione prezzo sanse.

Il pagamento delle quote spettanti ai frantoiani è disposto dal Comitato di gestione dopo l'approvazione da parte dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, del relativo piano di riparto.

12. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse e sul Fondo maggiorazione prezzo sanse è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato dell'alimentazione si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società o ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

Tabella relativa alle cifre di conguaglio del prezzo della sansa vergine

Grado di acidità	5 %	6 %	7 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
	A CARICO DELLA CASSA CONGUAGLIO			A FAVORE DELLA CASSA CONGUAGLIO				
7	57, 91	9, 49	—	38, 93	87, 35	135, 77	184, 19	232, 61
8	60, 05	12, 06	—	35, 93	83, 93	131, 91	179, 91	227, 90
9	62, 19	14, 63	—	32, 93	80, 50	128, 06	175, 62	223, 18
10	64, 33	17, 20	—	29, 93	77, 08	124, 20	171, 34	218, 47
11	66, 48	19, 77	—	26, 93	73, 64	120, 34	167, 05	213, 76
12	68, 62	22, 34	—	23, 93	69, 21	116, 49	162, 77	209, 04
13	70, 76	24, 91	—	20, 93	66, 78	112, 63	158, 48	204, 33
14	72, 90	27, 48	—	17, 94	63, 36	108, 78	154, 20	199, 62
15	75, 05	30, 06	—	14, 94	59, 93	104, 92	149, 91	194, 90
16	77, 19	32, 63	—	11, 94	56, 50	101, 06	145, 63	190, 19
17	79, 33	35, 19	—	8, 94	53, 08	97, 21	141, 35	185, 49
18	81, 47	37, 76	—	5, 94	49, 65	93, 36	137, 07	180, 77
19	83, 61	40, 33	—	2, 94	46, 22	89, 50	132, 50	176, 06
20	85, 75	42, 80	—	—	42, 80	85, 65	128, 50	171, 35
21	87, 90	45, 48	3, 05	—	39, 37	81, 79	124, 21	166, 63
22	90, 04	48, 05	6, 05	—	35, 94	77, 93	119, 93	161, 92
23	92, 18	50, 62	9, 05	—	32, 51	74, 08	115, 64	157, 20
24	94, 32	53, 19	12, 05	—	29, 08	70, 22	111, 36	152, 49
25	96, 46	55, 76	15, 05	—	25, 66	66, 36	107, 07	147, 78
26	98, 60	58, 33	18, 05	—	22, 23	62, 51	102, 79	143, 06
27	100, 74	60, 90	21, 05	—	18, 80	58, 65	98, 50	138, 35
28	102, 88	63, 47	24, 05	—	15, 37	54, 79	94, 20	133, 64
29	105, 02	66, 04	27, 05	—	11, 94	50, 94	89, 93	128, 92
30	107, 16	68, 61	30, 00	—	8, 52	47, 08	85, 65	124, 21

(1785)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.